



Servizio Politiche del Lavoro e della Formazione

SCHEDE DI LETTURA ED OSSERVAZIONI UIL AL DDL COLLEGATO LAVORO APPROVATO IL 3 MARZO 2010

ESTRATTO DEGLI ARTICOLI IN MATERIA DI:

- LAVORO SOMMERSO**
- ACCESSO ISPETTIVO, POTERE DI DIFFIDA E VERBALIZZAZIONE UNICA**
- CONCILIAZIONE MONOCRATICA**
- CLAUSOLE GENERALI E CERTIFICAZIONE DEL CONTRATTO DI LAVORO**
- TEMPO DETERMINATO**
- APPRENDISTATO**
- SOMMINISTRAZIONE**
- COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE ANCHE A PROGETTO**
- DIFFERIMENTO DI TERMINI PER L'ESERCIZIO DI DELEGHE AL GOVERNO IN MATERIA DI AMMORTIZZATORI SOCIALI, DI SERVIZI PER L'IMPIEGO, INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE E APPRENDISTATO E DI OCCUPAZIONE FEMMINILE**

ITER PARLAMENTARE				OSSERVAZIONI UIL
Testo del DDL A.C. 1441 quater (approvato dalla Camera dei Deputati in I lettura il 28 ottobre 2008)	Testo del DDL A.S. 1167 (approvato dal Senato della Repubblica in I lettura il 26 novembre 2009)	Testo del DDL A.C. 1441 quater B (approvato dalla Camera dei Deputati in II lettura il 28 Gennaio 2010)	Testo del DDL A.S. 1167 B (approvato dal Senato della Repubblica in II lettura il 3 marzo 2010)	
<p>Art. 4. Misure contro il lavoro sommerso</p> <p>1. All'articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) il comma 3 è sostituito dal seguente:</p> <p>«3. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni già previste dalla normativa in vigore, in caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, si applica altresì la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 12.000 per ciascun lavoratore, maggiorata di euro 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo. L'importo della sanzione è da euro 1.000 a euro 8.000 per ciascun lavoratore,</p>	<p>Art. 5. Misure contro il lavoro sommerso</p> <p>1. All'articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) il comma 3 e' sostituito dal seguente:</p> <p>«3. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni già previste dalla normativa in vigore, in caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, si applica altresì la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 12.000 per ciascun lavoratore irregolare, maggiorata di euro 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo. L'importo della sanzione e' da euro 1.000 a euro 8.000 per</p>	<p>Art. 4. Misure contro il lavoro sommerso</p> <p><i>Idem</i></p>	<p>Art. 4. Misure contro il lavoro sommerso</p> <p><i>Idem</i></p>	<p>Si riconfermano la sanzione amministrativa da 1.500 a 12.000 euro in caso di lavoratori subordinati in nero, maggiorata di 150 euro per ogni giornata di effettivo lavoro.</p> <p>La novità apportata dall'articolo riguarda la sanzione amministrativa per l'utilizzo di lavoro nero successivamente sanato con una occupazione regolare: in questo caso la sanzione amministrativa varia da un minimo di 1.000 ad un massimo di 8.000 euro maggiorata di 30 euro per ogni giorno di lavoro prestato irregolarmente.</p> <p>Tali sanzioni non si applicano se si è in presenza di versamenti contributivi già effettuati che dimostrino che non era nella volontà del datore di lavoro l'occultamento del rapporto lavorativo, seppur con una diversa qualificazione (es: lavoro subordinato prestato con contratto di collaborazione).</p> <p>Per la UIL si tratta di una norma opinabile in quanto per debellare il lavoro nero ed</p>

<p>maggiorato di euro 30 per ciascuna giornata di lavoro irregolare, nel caso in cui il lavoratore risulti regolarmente occupato per un periodo lavorativo successivo. L'importo delle sanzioni civili connesse all'evasione dei contributi e dei premi riferiti a ciascun lavoratore di cui ai periodi precedenti è aumentato del 50 per cento»; b) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Le sanzioni di cui al comma 3 non trovano applicazione qualora, dagli adempimenti di carattere contributivo oppure da altri adempimenti obbligatori precedentemente assolti, si evidenzi comunque la volontà di non occultare il rapporto, anche se trattasi di differente qualificazione»; c) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. All'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 3 provvedono gli organi di vigilanza che effettuano accertamenti in materia di lavoro, fisco e previdenza. Autorità competente a ricevere il rapporto ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è la Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente».</p> <p>2. Al comma 7-bis dell'articolo 36-bis del decreto-legge 4 luglio</p>	<p>ciascun lavoratore irregolare, maggiorato di euro 30 per ciascuna giornata di lavoro irregolare, nel caso in cui il lavoratore risulti regolarmente occupato per un periodo lavorativo successivo. L'importo delle sanzioni civili connesse all'evasione dei contributi e dei premi riferiti a ciascun lavoratore irregolare di cui ai periodi precedenti è aumentato del 50 per cento»; b) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Le sanzioni di cui al comma 3 non trovano applicazione qualora, dagli adempimenti di carattere contributivo precedentemente assolti, si evidenzi comunque la volontà di non occultare il rapporto, anche se trattasi di differente qualificazione»; c) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. All'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 3 provvedono gli organi di vigilanza che effettuano accertamenti in materia di lavoro, fisco e previdenza. Autorità competente a ricevere il rapporto ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è la Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente. Le relative controversie sono rimesse alla giurisdizione del giudice ordinario ai sensi</p>	<p>«5. All'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 3 provvedono gli organi di vigilanza che effettuano accertamenti in materia di lavoro, fisco e previdenza. Autorità competente a ricevere il rapporto ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è la Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente».</p>	<p><i>Idem</i></p>	<p>irregolare c'è bisogno di norme severe. In questo caso, la legge va verso altre direzioni.</p>
--	---	--	--------------------	---

<p style="text-align: center;">Art. 23. (Clausole generali e certificazione del contratto di lavoro)</p> <p>1. In tutti i casi nei quali le disposizioni di legge nelle materie di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile e all'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, contengano clausole generali, ivi comprese le norme in tema di instaurazione di un rapporto di lavoro, esercizio dei poteri datoriali, trasferimento di azienda e recesso, il controllo giudiziale è limitato esclusivamente, in conformità ai principi generali dell'ordinamento, all'accertamento del presupposto di legittimità e non può essere esteso al sindacato di merito sulle valutazioni tecniche, organizzative e produttive che competono al datore di lavoro o al committente.</p> <p>2. Nella qualificazione del contratto di lavoro e nell'interpretazione delle relative clausole il giudice non può discostarsi dalle valutazioni delle parti, espresse in sede di certificazione dei contratti di lavoro di cui al titolo VIII del decreto legislativo 10 settembre</p>	<p style="text-align: center;">Art. 32. (Clausole generali e certificazione del contratto di lavoro)</p> <p>1. In tutti i casi nei quali le disposizioni di legge nelle materie di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile e all'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, contengano clausole generali, ivi comprese le norme in tema di instaurazione di un rapporto di lavoro, esercizio dei poteri datoriali, trasferimento di azienda e recesso, il controllo giudiziale è limitato esclusivamente, in conformità ai principi generali dell'ordinamento, all'accertamento del presupposto di legittimità e non può essere esteso al sindacato di merito sulle valutazioni tecniche, organizzative e produttive che competono al datore di lavoro o al committente.</p> <p>2. Nella qualificazione del contratto di lavoro e nell'interpretazione delle relative clausole il giudice non può discostarsi dalle valutazioni delle parti, espresse in sede di certificazione dei contratti di lavoro di cui al titolo VIII del decreto legislativo 10 settembre</p>	<p style="text-align: center;">Art. 30. (Clausole generali e certificazione del contratto di lavoro)</p> <p>1. In tutti i casi nei quali le disposizioni di legge nelle materie di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile e all'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, contengano clausole generali, ivi comprese le norme in tema di instaurazione di un rapporto di lavoro, esercizio dei poteri datoriali, trasferimento di azienda e recesso, il controllo giudiziale è limitato esclusivamente, in conformità ai principi generali dell'ordinamento, all'accertamento del presupposto di legittimità e non può essere esteso al sindacato di merito sulle valutazioni tecniche, organizzative e produttive che competono al datore di lavoro o al committente.</p> <p>2. Nella qualificazione del contratto di lavoro e nell'interpretazione delle relative clausole il giudice non può discostarsi dalle valutazioni delle parti, espresse in sede di certificazione dei contratti di lavoro di cui al titolo VIII del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, salvo il caso di</p>	<p style="text-align: center;">Art. 30. (Clausole generali e certificazione del contratto di lavoro)</p> <p>1. In tutti i casi nei quali le disposizioni di legge nelle materie di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile e all'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, contengano clausole generali, ivi comprese le norme in tema di instaurazione di un rapporto di lavoro, esercizio dei poteri datoriali, trasferimento di azienda e recesso, il controllo giudiziale è limitato esclusivamente, in conformità ai principi generali dell'ordinamento, all'accertamento del presupposto di legittimità e non può essere esteso al sindacato di merito sulle valutazioni tecniche, organizzative e produttive che competono al datore di lavoro o al committente.</p> <p>2. Nella qualificazione del contratto di lavoro e nell'interpretazione delle relative clausole il giudice non può discostarsi dalle valutazioni delle parti, espresse in sede di certificazione dei contratti di lavoro di cui al titolo VIII del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, salvo il caso di erronea qualificazione del contratto, di vizi del consenso o di difformità tra il programma</p>	<p>Con l'art. 30 il legislatore entra nel merito del controllo giudiziale in materia di lavoro e degli indirizzi cui il giudice dovrà "tener conto" all'interno delle proprie valutazioni in tema di instaurazione del rapporto di lavoro, esercizio dei poteri datoriali e recesso.</p> <p>In particolare i contratti di lavoro certificati, e cioè stipulati con l'assistenza e la consulenza di specifiche commissioni di certificazione, assumeranno un ruolo fondamentale ai fini della valutazione da parte del giudice nei conflitti riguardanti la qualificazione dei rapporti di lavoro, il licenziamento e le eventuali conseguenze nel caso sia considerato illegittimo.</p> <p>Il giudice dovrà pertanto tener conto delle tipizzazioni di giusta causa e giustificato motivo eventualmente contenute nei contratti individuali certificati al pari di quelle previste dalla contrattazione collettiva, ferma restando la facoltà del giudice di disapplicare clausole non coerenti sia con le norme di legge che con le garanzie di natura costituzionale.</p> <p>La volontà del legislatore di rafforzare l'istituto della certificazione dei contratti appare chiara con la ulteriore modifica, comma 4, all'art. 75 del Dlgs n. 276/03 che ne amplia, ulteriormente, le finalità ed il campo di applicazione estendendolo a tutto</p>
--	--	---	---	---

<p>2003, n. 276, e successive modificazioni, salvo il caso di erronea qualificazione del contratto, di vizi del consenso o di difformità tra il programma negoziale certificato e la sua successiva attuazione.</p> <p>3. Nel valutare le motivazioni poste a base del licenziamento, il giudice tiene conto, oltre che delle fondamentali regole del vivere civile e dell'oggettivo interesse dell'organizzazione, delle tipizzazioni di giusta causa e di giustificato motivo presenti nei contratti collettivi di lavoro stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi ovvero nei contratti individuali di lavoro ove stipulati con l'assistenza e la consulenza delle commissioni di certificazione di cui al titolo VIII del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni. Nel definire le conseguenze da riconnettere al licenziamento ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni, il giudice tiene egualmente conto di elementi e di parametri fissati dai predetti contratti e comunque considera le dimensioni e le condizioni dell'attività esercitata dal datore di lavoro, la situazione del mercato del lavoro locale, l'anzianità e le condizioni del lavoratore, nonché il</p>	<p>2003, n. 276, e successive modificazioni, salvo il caso di erronea qualificazione del contratto, di vizi del consenso o di difformità tra il programma negoziale certificato e la sua successiva attuazione.</p> <p>3. Nel valutare le motivazioni poste a base del licenziamento, il giudice tiene conto, oltre che delle fondamentali regole del vivere civile e dell'oggettivo interesse dell'organizzazione, delle tipizzazioni di giusta causa e di giustificato motivo presenti nei contratti collettivi di lavoro stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi ovvero nei contratti individuali di lavoro ove stipulati con l'assistenza e la consulenza delle commissioni di certificazione di cui al titolo VIII del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni. Nel definire le conseguenze da riconnettere al licenziamento ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni, il giudice tiene egualmente conto di elementi e di parametri fissati dai predetti contratti e comunque considera le dimensioni e le condizioni dell'attività esercitata dal datore di lavoro, la situazione del mercato del lavoro locale, l'anzianità e le condizioni del lavoratore, nonché il</p>	<p>erronea qualificazione del contratto, di vizi del consenso o di difformità tra il programma negoziale certificato e la sua successiva attuazione.</p> <p>3. Nel valutare le motivazioni poste a base del licenziamento, il giudice tiene conto, oltre che delle fondamentali regole del vivere civile e dell'oggettivo interesse dell'organizzazione, delle tipizzazioni di giusta causa e di giustificato motivo presenti nei contratti collettivi di lavoro stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi ovvero nei contratti individuali di lavoro ove stipulati con l'assistenza e la consulenza delle commissioni di certificazione di cui al titolo VIII del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni. Nel definire le conseguenze da riconnettere al licenziamento ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni, il giudice tiene egualmente conto di elementi e di parametri fissati dai predetti contratti e comunque considera le dimensioni e le condizioni dell'attività esercitata dal datore di lavoro, la situazione del mercato del lavoro locale, l'anzianità e le condizioni del lavoratore, nonché il comportamento delle parti anche prima del licenziamento.</p> <p>4. L'articolo 75 del decreto</p>	<p>negoziale certificato e la sua successiva attuazione.</p> <p>3. Nel valutare le motivazioni poste a base del licenziamento, il giudice tiene conto, oltre che delle fondamentali regole del vivere civile e dell'oggettivo interesse dell'organizzazione, delle tipizzazioni di giusta causa e di giustificato motivo presenti nei contratti collettivi di lavoro stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi ovvero nei contratti individuali di lavoro ove stipulati con l'assistenza e la consulenza delle commissioni di certificazione di cui al titolo VIII del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni. Nel definire le conseguenze da riconnettere al licenziamento ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni, il giudice tiene egualmente conto di elementi e di parametri fissati dai predetti contratti e comunque considera le dimensioni e le condizioni dell'attività esercitata dal datore di lavoro, la situazione del mercato del lavoro locale, l'anzianità e le condizioni del lavoratore, nonché il comportamento delle parti anche prima del licenziamento.</p> <p>4. L'articolo 75 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:</p> <p>«Art. 75. - (<i>Finalità</i>). – 1. Al fine di ridurre il contenzioso in</p>	<p>il contenzioso in materia di lavoro. Si sancisce la definitiva “mutazione” di una norma che, oramai, risponde solo in minima parte agli indirizzi contenuti nella originaria formulazione introdotta nel 2003 dalla “Legge Biagi”.</p> <p>A questo proposito va solo ricordato il ruolo oggi attribuito alla certificazione dei contratti ed alle commissioni di certificazione anche in materia di conciliazione ed arbitrato e che vengono affrontate all'art. 31.</p> <p>Saranno infatti le commissioni di certificazione a valutare la effettiva volontà del lavoratore a devolvere ad arbitri le controversie che dovrebbero insorgere in relazione al rapporto di lavoro, in virtù della profonda revisione della sezione del codice di procedura civile (artt da 409 a 412 quater) in materia di conciliazione ed arbitrato.</p> <p>Sarà inoltre possibile istituire presso le commissioni di certificazione camere arbitrali (art. 31 c. 10) e sempre presso le sedi di certificazione potrà essere esperito il tentativo di conciliazione, di cui all'art. 410 c.p.c. (art. 31 c. 11).</p> <p>In conclusione, le finalità “originarie” della procedura di certificazione dei contratti vengono radicalmente ridefinite, ampliandone le capacità di intervento ed inserendole all'interno di una più generale revisione degli strumenti conciliativi ed arbitrali con l'obiettivo di prevenire e ridurre il contenzioso in materia di lavoro. Non appare però condivisibile, anche in presenza di tali apprezzabili motivazioni, la conseguente riduzione delle tutele nei</p>
--	--	--	--	---

<p>comportamento delle parti anche prima del licenziamento.</p> <p>4. L'articolo 75 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:</p> <p>«Art. 75. - (<i>Finalità</i>). - 1. Al fine di ridurre il contenzioso in materia di lavoro, le parti possono ottenere la certificazione dei contratti in cui sia dedotta, direttamente o indirettamente, una prestazione di lavoro secondo la procedura volontaria stabilita nel presente titolo».</p> <p>5. All'articolo 76, comma 1, lettera <i>c-ter</i>), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e comunque unicamente nell'ambito di intese definite tra il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e il Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro, con l'attribuzione a quest'ultimo delle funzioni di coordinamento e vigilanza per gli aspetti organizzativi».</p> <p>6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli adempimenti previsti dal presente articolo sono svolti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.</p>	<p>comportamento delle parti anche prima del licenziamento.</p> <p>4. L'articolo 75 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:</p> <p>«Art. 75. - (<i>Finalità</i>). - 1. Al fine di ridurre il contenzioso in materia di lavoro, le parti possono ottenere la certificazione dei contratti in cui sia dedotta, direttamente o indirettamente, una prestazione di lavoro secondo la procedura volontaria stabilita nel presente titolo».</p> <p>5. All'articolo 76, comma 1, lettera <i>c-ter</i>), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e comunque unicamente nell'ambito di intese definite tra il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e il Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro, con l'attribuzione a quest'ultimo delle funzioni di coordinamento e vigilanza per gli aspetti organizzativi».</p> <p>6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli adempimenti previsti dal presente articolo sono svolti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.</p>	<p>legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:</p> <p>«Art. 75. - (<i>Finalità</i>). - 1. Al fine di ridurre il contenzioso in materia di lavoro, le parti possono ottenere la certificazione dei contratti in cui sia dedotta, direttamente o indirettamente, una prestazione di lavoro secondo la procedura volontaria stabilita nel presente titolo».</p> <p>5. All'articolo 76, comma 1, lettera <i>c-ter</i>), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e comunque unicamente nell'ambito di intese definite tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro, con l'attribuzione a quest'ultimo delle funzioni di coordinamento e vigilanza per gli aspetti organizzativi».</p> <p>6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli adempimenti previsti dal presente articolo sono svolti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.</p>	<p>materia di lavoro, le parti possono ottenere la certificazione dei contratti in cui sia dedotta, direttamente o indirettamente, una prestazione di lavoro secondo la procedura volontaria stabilita nel presente titolo».</p> <p>5. All'articolo 76, comma 1, lettera c-ter), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e comunque unicamente nell'ambito di intese definite tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro, con l'attribuzione a quest'ultimo delle funzioni di coordinamento e vigilanza per gli aspetti organizzativi».</p> <p>6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli adempimenti previsti dal presente articolo sono svolti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.</p>	<p>confronti del lavoratore, parte debole del rapporto, che all'atto dell'assunzione potrebbe essere indotto a sottoscrivere ed accettare clausole e/o compromessi in sede di certificazione del contratto.</p> <p>E' utile ricordare che le commissioni di certificazione possono essere costituite presso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Enti Bilaterali, • Direzioni Provinciali del Lavoro, • Province, • Università, • Ministero del Lavoro, • Consigli provinciali dei consulenti del lavoro.
---	---	--	---	--

<p style="text-align: center;">Art. 25. Decadenze</p> <p>1. Il primo e il secondo comma dell'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, sono sostituiti dal seguente:</p> <p>«Il licenziamento da parte del datore di lavoro deve essere impugnato a pena di decadenza entro centoventi giorni dalla ricezione della sua comunicazione, ovvero dalla comunicazione dei motivi, ove non contestuale, con ricorso depositato nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro».</p> <p>2. Il termine di decadenza, previsto dall'articolo 6, primo comma, della legge 15 luglio 1966, n. 604, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, si applica anche ai casi di nullità del licenziamento, nonché ai casi di licenziamento inefficace di cui all'articolo 2 della citata legge n. 604 del 1966, e successive modificazioni.</p> <p>3. Il termine di decadenza previsto dall'articolo 6, primo comma, della legge 15 luglio 1966, n. 604, come sostituito dal comma 1 del presente articolo,</p>	<p style="text-align: center;">Art. 34. Decadenze e disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo determinato</p> <p>1. Il primo e il secondo comma dell'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, sono sostituiti dai seguenti:</p> <p>«Il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione, ovvero dalla comunicazione dei motivi, ove non contestuale, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l'intervento dell'organizzazione sindacale diretto ad impugnare il licenziamento stesso. L'impugnazione è inefficace se non è seguita, entro il successivo termine di centottanta giorni, dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato. Qualora la conciliazione o l'arbitrato richiesti siano rifiutati o non sia raggiunto l'accordo necessario al relativo espletamento, il ricorso al giudice deve essere depositato a pena di decadenza entro</p>	<p style="text-align: center;">Art. 32. Decadenze e disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo determinato</p> <p><i>Idem</i></p> <p><i>Idem</i></p>	<p style="text-align: center;">Art. 32. Decadenze e disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo determinato</p> <p><i>Idem</i></p> <p><i>Idem</i></p>	<p>Abbiamo sollevato, come UIL, forti perplessità sul contenuto dei commi 5, 6 e 7 di questo articolo.</p> <p>Quello che maggiormente ci preoccupa della norma è l'espressione non chiara di “omnicomprensività” dell'indennizzo, che sembra palesare una situazione di alternatività e sostitutività dell'indennizzo rispetto alla “reintegra” del lavoratore da tempo determinato a tempo indeterminato nel caso in cui vi sia stata una violazione palese delle norme che disciplinano tale tipologia contrattuale.</p> <p>Per analogia, la stessa considerazione va sollevata per quanto riguarda il termine “unicamente” riferito all' art. 50 in tema di collaborazioni a progetto.</p> <p>Crediamo che, se questa è la corretta interpretazione della norma, vi sia una ingiustificata riduzione dei diritti e di tutele per i lavoratori a tempo determinato e dei lavoratori a termine in generale.</p> <p>Anche il “Comitato per la legislazione” ha sollevato l'opportunità di un chiarimento nella formulazione della norma, poiché sembrerebbe che il giudice potrà, unicamente, risarcire il lavoratore con una</p>
--	---	---	---	--

<p>si applica inoltre:</p> <p>a) ai licenziamenti anche qualora presuppongano la risoluzione di questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro ovvero alla legittimità del termine apposto al contratto;</p> <p>b) al recesso del committente nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, di cui all'articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile;</p> <p>c) al trasferimento ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, con termine decorrente dalla data di ricezione della comunicazione di trasferimento;</p> <p>d) all'impugnazione del termine illegittimo ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e successive modificazioni, con termine decorrente dalla scadenza del medesimo.</p>	<p>sessanta giorni dal rifiuto o dal mancato accordo».</p> <p>2. Le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche a tutti i casi di invalidità e di inefficacia del licenziamento.</p> <p>3. Le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano inoltre:</p> <p>a) ai licenziamenti che presuppongono la risoluzione di questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro ovvero alla legittimità del termine apposto al contratto;</p> <p>b) al recesso del committente nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, di cui all'articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile;</p> <p>c) al trasferimento ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, con termine decorrente dalla data di ricezione della comunicazione di trasferimento;</p> <p>d) all'azione di nullità del termine apposto al contratto di lavoro, ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e successive modificazioni, con termine decorrente dalla</p>	<p><i>Idem</i></p> <p><i>Idem</i></p>	<p><i>Idem</i></p> <p><i>Idem</i></p>	<p>indennità ma, al contempo, non potrà entrare nel merito della legittima conversione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato.</p> <p>La norma, se così interpretata, rischia ulteriormente di incentivare l'abuso dei contratti a tempo determinato, aumentando l'insicurezza dei lavoratori, in particolar modo, in questo momento di crisi. Se questo non fosse l'intento del Legislatore, la norma così formulata sarebbe comunque non chiara e si presterebbe a molteplici interpretazioni giurisprudenziali.</p> <p>In tal modo si rischierebbe di non dare certezze e diritti a centinaia di migliaia di lavoratrici e lavoratori.</p> <p>A tal fine, come UIL, abbiamo presentato nei vari passaggi parlamentari, delle osservazioni ed emendamenti alla norma con lo scopo di rendere trasparente e chiara la corretta interpretazione del dettato normativo.</p> <p>La nostra posizione è così sintetizzabile:</p> <ul style="list-style-type: none"> - La norma non è sufficientemente chiara e si presta a diverse interpretazioni. - In caso di conversione del contratto da tempo determinato, vi è una riduzione generalizzata dell'indennità a favore dei lavoratori. Si possono, inoltre, verificare a seconda dell'interpretazione che si conferisce ai commi 5 e 6, due casi: <p>1) nel caso che l'interpretazione autentica del comma 5 sia che <u>il contratto a tempo determinato si converta in un'assunzione</u></p>
--	--	---------------------------------------	---------------------------------------	--

	<p>scadenza del medesimo.</p> <p>4. Le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche:</p> <p>a) ai contratti di lavoro a termine stipulati ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dalla scadenza del termine;</p> <p>b) ai contratti di lavoro a termine, stipulati anche in applicazione di disposizioni di legge previgenti al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e già conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dalla medesima data di entrata in vigore della presente legge.</p> <p>5. Nei casi di conversione del</p>	<p><i>Idem</i></p> <p>c) alla cessione di contratto di lavoro avvenuta ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile con termine decorrente dalla data del trasferimento;</p> <p>d) in ogni altro caso in cui, compresa l'ipotesi prevista dall'articolo 27 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si chieda la costituzione o l'accertamento di un rapporto di lavoro in capo a un soggetto diverso dal titolare del contratto.</p>	<p><i>Idem</i></p> <p><i>Idem</i></p> <p><i>Idem</i></p> <p><i>Idem</i></p>	<p><u>con contratto a tempo indeterminato (reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro)</u>, come previsto dalla “normativa vivente”, il comma 6 penalizza fortemente, anziché valorizzare, la contrattazione collettiva, in quanto in presenza di contratti o accordi, l'indennità per il lavoratore si dimezza rispetto alle 12 mensilità massime previste in quei settori lavorativi in cui non è stato siglato nessun accordo. Inoltre, essendo “scontata” la reintegra a tempo indeterminato del lavoratore, non si comprende perché nel comma 6 si dica “in presenza di accordi che prevedano l'assunzione anche a tempo indeterminato di lavoratori già occupati con contratto a termine nell'ambito di specifiche graduatorie”. Ciò cosa significa? Che in assenza di accordi o contratti collettivi, il lavoratore viene reintegrato a tempo indeterminato (comma 5), mentre in presenza di contrattazione collettiva non è scontata l'assunzione a tempo indeterminato ed inoltre il lavoratore viene messo in graduatoria in attesa di una chiamata?</p> <p>2) nel caso che l'interpretazione autentica del comma 5 sia invece che <u>nei casi di conversione del contratto a tempo determinato non si preveda più la reintegra del lavoratore a tempo indeterminato</u>, ma soltanto un risarcimento attraverso una indennità onnicomprensiva da 2,5 a 12 mensilità, ciò significa che tutti i contratti a tempo indeterminato attivati “fittiziamente”, compresi quelli che vanno ben oltre i 36 mesi (in quanto il comma 5 recita espressamente “nei casi di</p>
--	--	--	---	--

	<p>contratto a tempo determinato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del lavoratore stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604.</p> <p>6. In presenza di contratti ovvero accordi collettivi nazionali, territoriali o aziendali, stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, che prevedano l'assunzione, anche a tempo indeterminato, di lavoratori già occupati con contratto a termine nell'ambito di specifiche graduatorie, il limite massimo dell'indennità fissata dal comma 5 è ridotto alla metà.</p> <p>7. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 trovano applicazione per tutti i giudizi, ivi compresi quelli pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Con riferimento a tali ultimi giudizi, ove necessario, ai soli fini della determinazione della indennità di cui ai commi 5 e 6, il giudice fissa alle parti un termine per l'eventuale integrazione della domanda e delle relative</p>	<p><i>Idem</i></p> <p><i>Idem</i></p> <p><i>Idem</i></p>	<p><i>Idem</i></p> <p><i>Idem</i></p>	<p>conversione del contratto a tempo determinato” rientrando in tale fattispecie qualunque motivo di conversione), non si convertono più a tempo indeterminato. In questo caso si valorizza la contrattazione collettiva prevista nel comma 6, ma a scapito del diritto del lavoratore alla reintegra, facendo, inoltre, venir meno anche quanto previsto dal Protocollo sul Welfare del 2007.</p> <p>Questi sono i motivi per i quali, in assenza di una formulazione chiara della norma, abbiamo proposto di sopprimere i commi 5, 6 e 7.</p> <p>Le nostre riflessioni, hanno trovato riscontro anche in alcuni interventi alla Camera, in cui la norma è stata interpretata nel senso di indennità sostitutiva alla reintegra nel posto di lavoro.</p> <p>Prova ne è che nella seduta del 2 Marzo 2010, in Commissione Lavoro del Senato è stato accolto un ordine del giorno (ma non ripresentato in Aula) che impegna il Governo ad interpretare la norma nel seguente modo:</p> <p><i>“premesse che l'articolo 32 comma 5 del disegno di legge stabilisce l'entità della condanna al risarcimento del lavoratore che viene disposta dal giudice "nei casi di conversione del contratto a tempo determinato";</i></p> <p><i>considerato che:</i></p>
--	---	--	---------------------------------------	---

	<p>eccezioni ed esercita i poteri istruttori ai sensi dell'articolo 421 del codice di procedura civile.</p>			<p><i>la normativa vigente riconosce che il lavoratore ha diritto di sentire pronunciare la reintegrazione nel posto di lavoro a tempo indeterminato in caso di violazioni contrattuali da parte del datore di lavoro;</i></p> <p><i>la sentenza della Corte costituzionale n. 214 dell'8 luglio 2009 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4-bis del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, introdotto dall'articolo 21 comma 1-bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,</i></p> <p><i>impegna il Governo</i></p> <p><i>a garantire che la disposizione di cui all'articolo 32 comma 5 venga correttamente intesa come riferita alla conversione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato e che, conseguentemente, la previsione della condanna al risarcimento del lavoratore venga intesa come aggiuntiva e non sostitutiva della suddetta conversione”.</i></p> <p>L'ordine dei Consulenti del lavoro, da ultimo, interpretano la disposizione, nel senso che l'indennità sostituisce la reintegra.</p>
--	---	--	--	--

<p style="text-align: center;">Art. 28. (Proroga di termini per l'esercizio di deleghe in materia di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, incentivi all'occupazione e apprendistato e di occupazione femminile)</p> <p>1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) al comma 28, le parole: «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «diciotto mesi»;</p> <p>b) al comma 30, le parole: «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «diciotto mesi»;</p> <p>c) al comma 81, le parole: «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «diciotto mesi».</p>	<p style="text-align: center;">Art. 48. (Differimento di termini per l'esercizio di deleghe in materia di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, incentivi all'occupazione e apprendistato e di occupazione femminile)</p> <p>1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) il comma 28 è sostituito dal seguente: «28. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in conformità all'articolo 117 della Costituzione e agli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, e alle relative norme di attuazione, e garantendo l'uniformità della tutela dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori</p>	<p style="text-align: center;">Art. 46. (Differimento di termini per l'esercizio di deleghe in materia di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, incentivi all'occupazione e apprendistato e di occupazione femminile)</p> <p>1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) il comma 28 è sostituito dal seguente: «28. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, in conformità all'articolo 117 della Costituzione e agli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, e alle relative norme di attuazione, e garantendo l'uniformità della tutela dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati, uno o più</p>	<p style="text-align: center;">Art. 46. (Differimento di termini per l'esercizio di deleghe in materia di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, incentivi all'occupazione e apprendistato e di occupazione femminile)</p> <p>1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) il comma 28 è sostituito dal seguente: «28. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, in conformità all'articolo 117 della Costituzione e agli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, e alle relative norme di attuazione, e garantendo l'uniformità della tutela dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati, uno o più decreti</p>	<p>Con l'art. 46 il legislatore interviene sulla Legge 247/07 riaprendo i termini per l'esercizio delle deleghe la cui scadenza era originariamente prevista per il 1° gennaio 2009.</p> <p>Rispetto al testo approvato al Senato la Camera ha modificato il limite temporale per l'esercizio delle deleghe portandolo da 36 mesi a 24 mesi a partire dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e che pertanto dovrebbe scadere nel marzo del 2012.</p> <p>In particolare le deleghe riguardano la revisione della disciplina degli ammortizzatori sociali e degli istituti di sostegno al reddito, il riordino della normativa in materia di servizi per l'impiego, di incentivi per l'occupazione e dell'apprendistato.</p> <p>La norma prevede, inoltre, interventi di riordino in materia di occupazione femminile definendone, nel dettaglio, i principi ed i criteri cui fare riferimento e per i quali rimandiamo alla lettura del testo a fianco.</p> <p>La natura di tali interventi è comunque di</p>
--	---	--	--	---

	<p>immigrati, uno o più decreti legislativi finalizzati a riformare la materia degli ammortizzatori sociali per il riordino degli istituti a sostegno del reddito»;</p> <p>b) il comma 30 è sostituito dal seguente:</p> <p>«30. Il Governo è delegato ad adottare, entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in conformità all'articolo 117 della Costituzione e agli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, e alle relative norme di attuazione, e garantendo l'uniformità della tutela dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati, uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa in materia di:</p> <p>a) servizi per l'impiego;</p> <p>b) incentivi all'occupazione;</p> <p>c) apprendistato»;</p> <p>c) il comma 81 è sostituito dal seguente:</p> <p>«81. Il Governo è delegato ad adottare, entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro, della</p>	<p>decreti legislativi finalizzati a riformare la materia degli ammortizzatori sociali per il riordino degli istituti a sostegno del reddito»;</p> <p>b) il comma 30 è sostituito dal seguente:</p> <p>«30. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, in conformità all'articolo 117 della Costituzione e agli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, e alle relative norme di attuazione, e garantendo l'uniformità della tutela dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati, uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa in materia di:</p> <p>a) servizi per l'impiego;</p> <p>b)incentivi all'occupazione;</p> <p>c) apprendistato»;</p> <p>c) il comma 81 è sostituito dal seguente:</p> <p>«81. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, su proposta del Ministro del lavoro</p>	<p>legislativi finalizzati a riformare la materia degli ammortizzatori sociali per il riordino degli istituti a sostegno del reddito»;</p> <p>b) il comma 30 è sostituito dal seguente:</p> <p>«30. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, in conformità all'articolo 117 della Costituzione e agli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, e alle relative norme di attuazione, e garantendo l'uniformità della tutela dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati, uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa in materia di:</p> <p>a) servizi per l'impiego;</p> <p>b) incentivi all'occupazione;</p> <p>c) apprendistato»;</p> <p>c) il comma 81 è sostituito dal seguente:</p> <p>«81. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per le pari opportunità, in conformità all'articolo 117 della Costituzione</p>	<p>natura programmatica e al di là delle intenzioni e della volontà politica occorrerà attendere le proposte concrete che l'Esecutivo avanzerà, in particolare sulla annosa questione della riforma del sistema degli ammortizzatori sociali.</p>
--	---	--	---	---

	<p>salute e delle politiche sociali e del Ministro per le pari opportunità, in conformità all'articolo 117 della Costituzione e agli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, e alle relative norme di attuazione, e garantendo l'uniformità della tutela dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa in materia di occupazione femminile, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:</p> <p><i>a)</i> previsione, nell'ambito dell'esercizio della delega in tema di riordino degli incentivi di cui al comma 30, lettera <i>b)</i>, di incentivi e sgravi contributivi mirati a sostenere i regimi di orari flessibili legati alle necessità della conciliazione tra lavoro e vita familiare, nonché a favorire l'aumento dell'occupazione femminile;</p> <p><i>b)</i> revisione della vigente normativa in materia di congedi parentali, con particolare riferimento all'estensione della durata di tali congedi e all'incremento della relativa indennità al fine di incentivarne l'utilizzo;</p> <p><i>c)</i> rafforzamento degli istituti previsti dall'articolo 9</p>	<p>e delle politiche sociali e del Ministro per le pari opportunità, in conformità all'articolo 117 della Costituzione e agli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, e alle relative norme di attuazione, e garantendo l'uniformità della tutela dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa in materia di occupazione femminile, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:</p> <p><i>a)</i> previsione, nell'ambito dell'esercizio della delega in tema di riordino degli incentivi di cui al comma 30, lettera <i>b)</i>, di incentivi e sgravi contributivi mirati a sostenere i regimi di orari flessibili legati alle necessità della conciliazione tra lavoro e vita familiare, nonché a favorire l'aumento dell'occupazione femminile;</p> <p><i>b)</i> revisione della vigente normativa in materia di congedi parentali, con particolare riferimento all'estensione della durata di tali congedi e all'incremento della relativa indennità al fine di incentivarne l'utilizzo;</p> <p><i>c)</i> rafforzamento degli istituti previsti dall'articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53,</p>	<p>e agli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, e alle relative norme di attuazione, e garantendo l'uniformità della tutela dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa in materia di occupazione femminile, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:</p> <p><i>a)</i> previsione, nell'ambito dell'esercizio della delega in tema di riordino degli incentivi di cui al comma 30, lettera <i>b)</i>, di incentivi e sgravi contributivi mirati a sostenere i regimi di orari flessibili legati alle necessità della conciliazione tra lavoro e vita familiare, nonché a favorire l'aumento dell'occupazione femminile;</p> <p><i>b)</i> revisione della vigente normativa in materia di congedi parentali, con particolare riferimento all'estensione della durata di tali congedi e all'incremento della relativa indennità al fine di incentivarne l'utilizzo;</p> <p><i>c)</i> rafforzamento degli istituti previsti dall'articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53, con particolare riferimento al lavoro a tempo parziale e al telelavoro;</p> <p><i>d)</i> rafforzamento dell'azione dei diversi livelli di governo e delle</p>	
--	---	---	---	--

	<p>della legge 8 marzo 2000, n. 53, con particolare riferimento al lavoro a tempo parziale e al telelavoro;</p> <p><i>d)</i> rafforzamento dell'azione dei diversi livelli di governo e delle diverse amministrazioni competenti, con riferimento ai servizi per l'infanzia e agli anziani non autosufficienti, in funzione di sostegno dell'esercizio della libertà di scelta da parte delle donne nel campo del lavoro;</p> <p><i>e)</i> orientamento dell'intervento legato alla programmazione dei Fondi comunitari, a partire dal Fondo sociale europeo (FSE) e dal Programma operativo nazionale (PON), in via prioritaria per l'occupazione femminile, a supporto non solo delle attività formative, ma anche di quelle di accompagnamento e inserimento al lavoro, con destinazione di risorse alla formazione di programmi mirati alle donne per il corso della relativa vita lavorativa;</p> <p><i>f)</i> rafforzamento delle garanzie per l'applicazione effettiva della parità di trattamento tra donne e uomini in materia di occupazione e di lavoro;</p> <p><i>g)</i> realizzazione, anche ai fini di cui alla lettera <i>e)</i>, di sistemi di raccolta ed elaborazione di dati in grado di far emergere e rendere</p>	<p>con particolare riferimento al lavoro a tempo parziale e al telelavoro;</p> <p><i>d)</i> rafforzamento dell'azione dei diversi livelli di governo e delle diverse amministrazioni competenti, con riferimento ai servizi per l'infanzia e agli anziani non autosufficienti, in funzione di sostegno dell'esercizio della libertà di scelta da parte delle donne nel campo del lavoro;</p> <p><i>e)</i> orientamento dell'intervento legato alla programmazione dei Fondi comunitari, a partire dal Fondo sociale europeo (FSE) e dal Programma operativo nazionale (PON), in via prioritaria per l'occupazione femminile, a supporto non solo delle attività formative, ma anche di quelle di accompagnamento e inserimento al lavoro, con destinazione di risorse alla formazione di programmi mirati alle donne per il corso della relativa vita lavorativa;</p> <p><i>f)</i> rafforzamento delle garanzie per l'applicazione effettiva della parità di trattamento tra donne e uomini in materia di occupazione e di lavoro;</p> <p><i>g)</i> realizzazione, anche ai fini di cui alla lettera <i>e)</i>, di sistemi di raccolta ed elaborazione di dati in grado di far emergere e rendere misurabili le discriminazioni di genere</p>	<p>diverse amministrazioni competenti, con riferimento ai servizi per l'infanzia e agli anziani non autosufficienti, in funzione di sostegno dell'esercizio della libertà di scelta da parte delle donne nel campo del lavoro;</p> <p><i>e)</i> orientamento dell'intervento legato alla programmazione dei Fondi comunitari, a partire dal Fondo sociale europeo (FSE) e dal Programma operativo nazionale (PON), in via prioritaria per l'occupazione femminile, a supporto non solo delle attività formative, ma anche di quelle di accompagnamento e inserimento al lavoro, con destinazione di risorse alla formazione di programmi mirati alle donne per il corso della relativa vita lavorativa;</p> <p><i>f)</i> rafforzamento delle garanzie per l'applicazione effettiva della parità di trattamento tra donne e uomini in materia di occupazione e di lavoro;</p> <p><i>g)</i> realizzazione, anche ai fini di cui alla lettera <i>e)</i>, di sistemi di raccolta ed elaborazione di dati in grado di far emergere e rendere misurabili le discriminazioni di genere anche di tipo retributivo;</p> <p><i>h)</i> potenziamento delle azioni intese a favorire lo sviluppo dell'imprenditoria femminile;</p> <p><i>i)</i> previsione di azioni e interventi che agevolino l'accesso e il rientro nel mercato del lavoro delle donne, anche attraverso formazione professionale mirata</p>	
--	--	---	---	--

	<p>misurabili le discriminazioni di genere anche di tipo retributivo;</p> <p>h) potenziamento delle azioni intese a favorire lo sviluppo dell'imprenditoria femminile;</p> <p>i) previsione di azioni e interventi che agevolino l'accesso e il rientro nel mercato del lavoro delle donne, anche attraverso formazione professionale mirata con conseguente certificazione secondo le nuove strategie dell'Unione europea;</p> <p>l) definizione degli adempimenti dei datori di lavoro in materia di attenzione al genere».</p>	<p>anche di tipo retributivo;</p> <p>h) potenziamento delle azioni intese a favorire lo sviluppo dell'imprenditoria femminile;</p> <p>i) previsione di azioni e interventi che agevolino l'accesso e il rientro nel mercato del lavoro delle donne, anche attraverso formazione professionale mirata con conseguente certificazione secondo le nuove strategie dell'Unione europea;</p> <p>l) definizione degli adempimenti dei datori di lavoro in materia di attenzione al genere».</p>	<p>con conseguente certificazione secondo le nuove strategie dell'Unione europea;</p> <p>l) definizione degli adempimenti dei datori di lavoro in materia di attenzione al genere».</p>	
	<p>Art. 35. Accesso ispettivo, potere di diffida e verbalizzazione Unica</p> <p>1. L'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, e' sostituito dal seguente: «Art. 13. - (Accesso ispettivo, potere di diffida e verbalizzazione unica). - 1. Il personale ispettivo accede presso i luoghi di lavoro nei modi e nei tempi consentiti dalla legge. Alla conclusione delle attivita' di verifica compiute nel corso del primo accesso ispettivo, viene rilasciato al datore di lavoro o alla persona presente all'ispezione, con l'obbligo alla tempestiva consegna al datore di lavoro, il verbale di primo</p>	<p>Art. 33. Accesso ispettivo, potere di diffida e verbalizzazione Unica</p> <p><i>Idem</i></p>	<p>Art. 33. Accesso ispettivo, potere di diffida e verbalizzazione unica</p> <p><i>Idem</i></p>	<p>La disposizione modifica l'art. 13 del d.lgs 124 del 2004 avente ad oggetto la "diffida".</p> <p>La norma, come modificata dal presente disegno di legge, prevede che il personale ispettivo, in sede di accesso, dovrà consegnare al datore di lavoro un "verbale di primo accesso ispettivo", che dovrà contenere obbligatoriamente alcuni elementi.</p> <p>Nel corso dell'accesso stesso, qualora il personale constatasse violazioni sanabili che abbiano ad oggetto norme sul lavoro, sulla contrattazione collettiva, sulla legislazione sociale punite con sanzioni amministrative, dovrà "diffidare" il datore</p>

	<p>accesso ispettivo contenente:</p> <p>a) l'identificazione dei lavoratori trovati intenti al lavoro e la descrizione delle modalita' del loro impiego;</p> <p>b) la specificazione delle attivita' compiute dal personale ispettivo;</p> <p>c) le eventuali dichiarazioni rese dal datore di lavoro o da chi lo assiste, o dalla persona presente all'ispezione;</p> <p>d) ogni richiesta, anche documentale, utile al proseguimento dell'istruttoria finalizzata all'accertamento degli illeciti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, settimo comma, della legge 22 luglio 1961, n. 628.</p> <p>2. In caso di constatata inosservanza delle norme di legge o del contratto collettivo in materia di lavoro e legislazione sociale e qualora il personale ispettivo rilevi inadempimenti dai quali derivino sanzioni amministrative, questi provvede a diffidare il trasgressore e l'eventuale obbligato in solido, ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689, alla regolarizzazione delle inosservanze comunque materialmente sanabili, entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione del verbale di cui al comma 4.</p> <p>3. In caso di ottemperanza alla</p>	<p><i>Idem</i></p> <p><i>Idem</i></p> <p><i>Idem</i></p>	<p><i>Idem</i></p> <p><i>Idem</i></p> <p><i>Idem</i></p>	<p>di lavoro, o l'obbligato in solido, alla regolarizzazione delle inadempienze riscontrate entro 30 giorni dalla data di notifica del verbale. Ottemperando alla diffida, il trasgressore sarà ammesso al pagamento dell'importo minimo della sanzione amministrativa, o al pagamento di ¼ della sanzione stabilita in misura fissa, ed avrà 15 giorni di tempo per adempiere al pagamento.</p>
--	--	--	--	--

	<p>diffida, il trasgressore o l'eventuale obbligato in solido e' ammesso al pagamento di una somma pari all'importo della sanzione nella misura del minimo previsto dalla legge ovvero nella misura pari ad un quarto della sanzione stabilita in misura fissa, entro il termine di quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2. Il pagamento dell'importo della predetta somma estingue il procedimento sanzionatorio limitatamente alle inosservanze oggetto di diffida e a condizione dell'effettiva ottemperanza alla diffida stessa.</p> <p>4. All'ammissione alla procedura di regolarizzazione di cui ai commi 2 e 3, nonche' alla contestazione delle violazioni amministrative di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si provvede da parte del personale ispettivo esclusivamente con la notifica di un unico verbale di accertamento e notificazione, notificato al trasgressore e all'eventuale obbligato in solido. Il verbale di accertamento e notificazione deve contenere:</p> <p>a) gli esiti dettagliati dell'accertamento, con indicazione puntuale delle fonti di prova degli illeciti rilevati;</p> <p>b) la diffida a regolarizzare gli inadempimenti sanabili ai sensi del comma 2;</p>	<p><i>Idem</i></p>	<p><i>Idem</i></p>	
--	---	--------------------	--------------------	--

	<p>c) la possibilità di estinguere gli illeciti ottemperando alla diffida e provvedendo al pagamento della somma di cui al comma 3 ovvero pagando la medesima somma nei casi di illeciti già oggetto di regolarizzazione;</p> <p>d) la possibilità di estinguere gli illeciti non diffidabili, ovvero quelli oggetto di diffida nei casi di cui al comma 5, attraverso il pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689;</p> <p>e) l'indicazione degli strumenti di difesa e degli organi ai quali proporre ricorso, con specificazione dei termini di impugnazione.</p> <p>5. L'adozione della diffida interrompe i termini di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e del ricorso di cui all'articolo 17 del presente decreto, fino alla scadenza del termine per compiere gli adempimenti di cui ai commi 2 e 3. Ove da parte del trasgressore o dell'obbligato in solido non sia stata fornita prova al personale ispettivo dell'avvenuta regolarizzazione e del pagamento delle somme previste, il verbale unico di cui al comma 4 produce gli effetti della contestazione e notificazione degli addebiti accertati nei confronti del trasgressore e della persona</p>	<p><i>Idem</i></p>	<p><i>Idem</i></p>	
--	---	--------------------	--------------------	--

	<p>obbligata in solido ai quali sia stato notificato.</p> <p>6. Il potere di diffida nei casi previsti dal comma 2, con gli effetti e le procedure di cui ai commi 3, 4 e 5, e' esteso anche agli ispettori e ai funzionari amministrativi degli enti e degli istituti previdenziali per le inadempienze da essi rilevate. Gli enti e gli istituti previdenziali svolgono tale attivita' con le risorse umane e finanziarie esistenti a legislazione vigente.</p> <p>7. Il potere di diffida di cui al comma 2 e' esteso agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria che accertano, ai sensi dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale.</p> <p>Qualora rilevino inadempimenti dai quali derivino sanzioni amministrative, essi provvedono a diffidare il trasgressore e l'eventuale obbligato in solido alla regolarizzazione delle inosservanze comunque materialmente sanabili, con gli effetti e le procedure di cui ai commi 3, 4 e 5».</p>	<p><i>Idem</i></p>	<p><i>Idem</i></p>	
--	--	--------------------	--------------------	--

	<p style="text-align: center;">Art. 40. Modifica all'articolo 11 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124</p> <p>1. All'articolo 11 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. Il verbale di cui al comma 3 e' dichiarato esecutivo con decreto dal giudice competente, su istanza della parte interessata».</p>	<p style="text-align: center;">Art. 38. Modifica all'articolo 11 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124</p> <p><i>Idem</i></p>	<p style="text-align: center;">Art. 38. Modifica all'articolo 11 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124</p> <p><i>Idem</i></p>	<p>L'articolo inserisce, in tema di conciliazione monocratica disciplinata dall'art. 11 del d.lgs 124 del 2004, l'esecutività del verbale di accordo conciliativo, sottoscritto dalle parti, attraverso un decreto del giudice competente e su istanza della parte interessata.</p> <p>Si rammenta, che la conciliazione monocratica è un istituto che, a seguito di un accordo conciliativo tra datore di lavoro e lavoratore, è volto a risolvere irregolarità lavorative, differenze retributive ecc.</p> <p>Nelle intenzioni del Governo, rappresenta uno strumento per risolvere celermente, in via extragiudiziale, i conflitti di lavoro.</p> <p>La conciliazione a cui fa riferimento la norma è quella preventiva, attivata cioè, a seguito di richiesta di ispezione (da parte del lavoratore), dalla Direzione Provinciale del Lavoro, "in via assolutamente privilegiata" per la definizione delle vicende denunciate (non in forma anonima), prima di procedere ad un eventuale intervento ispettivo.</p> <p>La conciliazione monocratica, a differenza della conciliazione presso le sottocommissioni provinciali di</p>
--	---	---	---	--

				conciliazione delle controversie di lavoro, è svolta da un conciliatore (che può essere sia un ispettore del lavoro piuttosto che un funzionario della DPL), e non da una Commissione.
	<p style="text-align: center;">Art. 50. (Modifiche al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276)</p> <p>1. Al comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Decorsi due anni, entro i novanta giorni successivi, i soggetti autorizzati possono richiedere l'autorizzazione a tempo indeterminato. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali rilascia l'autorizzazione a tempo indeterminato entro novanta giorni dalla richiesta, previa verifica del rispetto degli obblighi di legge e del contratto collettivo e, in ogni caso, subordinatamente al corretto andamento della attività svolta».</p> <p>2. Al comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, la lettera <i>f</i>) è sostituita dalla seguente:</p> <p style="padding-left: 2em;">«<i>f</i>) l'interconnessione con la borsa continua nazionale del lavoro di cui all'articolo 15, attraverso il raccordo con uno o</p>	<p style="text-align: center;">Art. 48. (Modifiche al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276)</p> <p>1. Al comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Decorsi due anni, entro i novanta giorni successivi, i soggetti autorizzati possono richiedere l'autorizzazione a tempo indeterminato. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali rilascia l'autorizzazione a tempo indeterminato entro novanta giorni dalla richiesta, previa verifica del rispetto degli obblighi di legge e del contratto collettivo e, in ogni caso, subordinatamente al corretto andamento della attività svolta».</p> <p>2. Al comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, la lettera <i>f</i>) è sostituita dalla seguente:</p> <p style="padding-left: 2em;">«<i>f</i>) l'interconnessione con la borsa continua nazionale del lavoro di cui all'articolo 15, attraverso il raccordo con uno o</p>	<p style="text-align: center;">Art. 48. (Modifiche al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276)</p> <p>1. Al comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Decorsi due anni, entro i novanta giorni successivi, i soggetti autorizzati possono richiedere l'autorizzazione a tempo indeterminato. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali rilascia l'autorizzazione a tempo indeterminato entro novanta giorni dalla richiesta, previa verifica del rispetto degli obblighi di legge e del contratto collettivo e, in ogni caso, subordinatamente al corretto andamento della attività svolta».</p> <p>2. Al comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, la lettera <i>f</i>) è sostituita dalla seguente:</p> <p style="padding-left: 2em;">«<i>f</i>) l'interconnessione con la borsa continua nazionale del lavoro di cui all'articolo 15, attraverso il raccordo con uno o più nodi regionali, nonché l'invio all'autorità concedente, pena la revoca dell'autorizzazione, di ogni informazione strategica per un</p>	<p>All'art. 48 il legislatore introduce ulteriori modifiche all'impianto normativo del Dlgs 276/03.</p> <p>In particolare si interviene sulla disciplina delle attività di somministrazione del lavoro, intermediazione, ricerca e selezione del personale e supporto alla ricollocazione professionale.</p> <p>Vengono ridefinite le norme sul rilascio delle autorizzazioni e sui requisiti necessari per lo svolgimento di tali attività.</p> <p>Si prevede inoltre la interconnessione con la borsa continua nazionale del lavoro anche ai fini delle eventuali segnalazioni del rifiuto, senza giustificato motivo, di una offerta formativa o lavorativa da parte dei percettori di strumenti di sostegno al reddito.</p> <p>Sempre nell'ambito della somministrazione il legislatore interviene, con parziali modifiche, sulla destinazione dei contributi, finalizzati alla formazione e gestiti dagli Enti bilaterali del settore ai sensi dell'art. 12 del Dlgs 276/03.</p> <p>Le modifiche tendono ad aggiornare la funzione dei Fondi e della Bilateralità</p>

	<p>più nodi regionali, nonché l'invio all'autorità concedente, pena la revoca dell'autorizzazione, di ogni informazione strategica per un efficace funzionamento del mercato del lavoro, tra cui i casi in cui un percettore di sussidio o indennità pubblica rifiuti senza giustificato motivo una offerta formativa, un progetto individuale di reinserimento nel mercato del lavoro ovvero una occupazione congrua ai sensi della legislazione vigente;».</p> <p>3. All'articolo 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modifiche:</p> <p>a) il comma 3 è sostituito dal seguente:</p> <p>«3. Sono altresì autorizzati allo svolgimento della attività di intermediazione, a condizione che siano rispettati i requisiti di cui alle lettere d), e), f) e g) dell'articolo 5, comma 1:</p> <p>a) le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale che possono svolgere l'attività anche per il tramite delle associazioni territoriali e delle società di servizi controllate;</p> <p>b) le associazioni in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale o regionale e aventi come oggetto la tutela,</p>	<p>all'autorità concedente, pena la revoca dell'autorizzazione, di ogni informazione strategica per un efficace funzionamento del mercato del lavoro, tra cui i casi in cui un percettore di sussidio o indennità pubblica rifiuti senza giustificato motivo una offerta formativa, un progetto individuale di reinserimento nel mercato del lavoro ovvero una occupazione congrua ai sensi della legislazione vigente;».</p> <p>3. All'articolo 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:</p> <p>a) al comma 1, le parole da: «e fermo restando» fino a: «nonché l'invio di» sono sostituite dalle seguenti: «e conferiscano alla borsa continua nazionale del lavoro, secondo le modalità previste con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, i <i>curricula</i> dei propri studenti, che sono resi pubblici anche nei siti <i>internet</i> dell'Ateneo per i dodici mesi successivi alla data di conseguimento del diploma di laurea. Resta fermo l'obbligo dell'invio alla borsa continua nazionale del lavoro di»;</p> <p>b) il comma 3 è sostituito dal seguente:</p> <p>«3. Sono altresì autorizzati allo svolgimento della attività di</p>	<p>efficace funzionamento del mercato del lavoro, tra cui i casi in cui un percettore di sussidio o indennità pubblica rifiuti senza giustificato motivo una offerta formativa, un progetto individuale di reinserimento nel mercato del lavoro ovvero una occupazione congrua ai sensi della legislazione vigente;».</p> <p>3. All'articolo 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:</p> <p>a) al comma 1, le parole da: «e fermo restando» fino a: «nonché l'invio di» sono sostituite dalle seguenti: «e conferiscano alla borsa continua nazionale del lavoro, secondo le modalità previste con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, i <i>curricula</i> dei propri studenti, che sono resi pubblici anche nei siti <i>internet</i> dell'Ateneo per i dodici mesi successivi alla data di conseguimento del diploma di laurea. Resta fermo l'obbligo dell'invio alla borsa continua nazionale del lavoro di»;</p> <p>b) il comma 3 è sostituito dal seguente:</p> <p>«3. Sono altresì autorizzati allo svolgimento della attività di intermediazione, a condizione che siano rispettati i requisiti di cui alle lettere d), e), f) e g) dell'articolo 5, comma 1:</p>	<p>anche in rapporto ai necessari interventi di sostegno al reddito indispensabili in un settore caratterizzato da una estrema frammentarietà dell'impiego e dalla bassa copertura degli interventi ordinari.</p> <p>La norma ridefinisce i ruoli e le competenze nella definizione delle politiche di sostegno al reddito demandandola non solo alla contrattazione ma anche, in una logica di sussidiarietà, direttamente ai Fondi stessi.</p> <p>Si ampliano, infine, i regimi di autorizzazione all'esercizio di talune attività, in particolare quelle relative alla intermediazione e riservate alle associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro (OO.SS.) che, dall'entrata in vigore della norma, potranno operare anche attraverso le proprie associazioni territoriali, ovvero attraverso le società di servizi da esse controllate.</p> <p>L'art. 48 realizza una corposa riscrittura di alcune parti del Dlgs 276/03 che andrà rivista nel complesso dell'impianto normativo e la frammentarietà delle modifiche sarà quasi sicuramente oggetto di successive note di chiarimento e di prassi di tipo amministrativo.</p>
--	--	---	--	--

	<p>l'assistenza e la promozione delle attività imprenditoriali, del lavoro, della formazione o delle disabilità;</p> <p>c) gli enti bilaterali che, ove ne ricorrano i presupposti, possono operare con le modalità indicate alla lettera a)»;</p> <p>b) dopo il comma 3, è inserito il seguente: «3-bis. Sono altresì autorizzati allo svolgimento della attività di intermediazione i gestori di siti <i>internet</i>, a condizione che svolgano la predetta attività senza finalità di lucro e fermo restando l'invio di ogni informazione relativa al funzionamento del mercato del lavoro ai sensi di quanto disposto dall'articolo 17, nonché a condizione della pubblicazione sul sito medesimo dei propri dati identificativi»;</p> <p>c) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «8-ter. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 18, i soggetti di cui ai commi 1, 3 e 3-bis del presente articolo sono autorizzati allo svolgimento della attività di intermediazione a condizione che comunichino preventivamente al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali l'avvio dello svolgimento della attività di intermediazione, autocertificando, ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in</p>	<p>intermediazione, a condizione che siano rispettati i requisiti di cui alle lettere d), e), f) e g) dell'articolo 5, comma 1:</p> <p>a) le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale che possono svolgere l'attività anche per il tramite delle associazioni territoriali e delle società di servizi controllate;</p> <p>b) le associazioni in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale o regionale e aventi come oggetto la tutela, l'assistenza e la promozione delle attività imprenditoriali, del lavoro, della formazione o delle disabilità;</p> <p>c) gli enti bilaterali che, ove ne ricorrano i presupposti, possono operare con le modalità indicate alla lettera a)»;</p> <p>c) dopo il comma 3, è inserito il seguente: «3-bis. Sono altresì autorizzati allo svolgimento della attività di intermediazione i gestori di siti <i>internet</i>, a condizione che svolgano la predetta attività senza finalità di lucro e fermo restando l'invio di ogni informazione relativa al funzionamento del mercato del lavoro ai sensi di quanto disposto dall'articolo 17, nonché a condizione della pubblicazione sul sito medesimo dei propri dati</p>	<p>a) le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale che possono svolgere l'attività anche per il tramite delle associazioni territoriali e delle società di servizi controllate;</p> <p>b) le associazioni in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale o regionale e aventi come oggetto la tutela, l'assistenza e la promozione delle attività imprenditoriali, del lavoro, della formazione o delle disabilità;</p> <p>c) gli enti bilaterali che, ove ne ricorrano i presupposti, possono operare con le modalità indicate alla lettera a)»;</p> <p>c) dopo il comma 3, è inserito il seguente: «3-bis. Sono altresì autorizzati allo svolgimento della attività di intermediazione i gestori di siti <i>internet</i>, a condizione che svolgano la predetta attività senza finalità di lucro e fermo restando l'invio di ogni informazione relativa al funzionamento del mercato del lavoro ai sensi di quanto disposto dall'articolo 17, nonché a condizione della pubblicazione sul sito medesimo dei propri dati identificativi»;</p> <p>d) al comma 8 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «In attesa delle normative regionali, i soggetti di cui al comma 2, che intendono svolgere attività di intermediazione, ricerca e selezione e supporto alla</p>	
--	---	---	---	--

	<p>materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti richiesti. Tali soggetti sono inseriti in un'apposita sezione dell'albo di cui all'articolo 4 del presente decreto. Resta fermo che non trova per essi applicazione la disposizione di cui ai commi 2 e 6 del predetto articolo 4».</p> <p>4. Al comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, le parole: «Fermo restando le disposizioni di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni e integrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «Fermi restando gli obblighi di comunicare all'Istituto nazionale della previdenza sociale e ai servizi per l'impiego territorialmente competenti i casi in cui i lavoratori abbiano rifiutato una offerta formativa, di lavoro o un percorso di reinserimento nel mercato del lavoro, nonché le disposizioni previste dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196».</p> <p>5. All'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modifiche:</p> <p><i>a)</i> al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente:</p>	<p>identificativi»;</p> <p><i>d)</i> al comma 8 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «In attesa delle normative regionali, i soggetti di cui al comma 2, che intendono svolgere attività di intermediazione, ricerca e selezione e supporto alla ricollocazione professionale, comunicano preventivamente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 1, lettere <i>c)</i> e <i>f)</i>. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previa verifica dei requisiti di cui al precedente periodo, iscrive, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, i soggetti istanti nell'apposita sezione dell'albo di cui all'articolo 4»;</p> <p><i>e)</i> è aggiunto, in fine, il seguente comma:</p> <p>«8-ter. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 18, i soggetti di cui ai commi 1, 3 e 3-<i>bis</i> del presente articolo sono autorizzati allo svolgimento della attività di intermediazione a condizione che comunichino preventivamente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'avvio dello svolgimento dell'attività di intermediazione, autocertificando, ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto</p>	<p>ricollocazione professionale, comunicano preventivamente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 1, lettere <i>c)</i> e <i>f)</i>. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previa verifica dei requisiti di cui al precedente periodo, iscrive, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, i soggetti istanti nell'apposita sezione dell'albo di cui all'articolo 4»;</p> <p><i>e)</i> è aggiunto, in fine, il seguente comma:</p> <p>«8-ter. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 18, i soggetti di cui ai commi 1, 3 e 3-<i>bis</i> del presente articolo sono autorizzati allo svolgimento della attività di intermediazione a condizione che comunichino preventivamente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'avvio dello svolgimento dell'attività di intermediazione, autocertificando, ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti richiesti. Tali soggetti sono inseriti in un'apposita sezione dell'albo di cui all'articolo 4 del presente decreto. Resta fermo che non trova per essi applicazione la disposizione di cui ai commi 2 e 6 del predetto articolo 4».</p>	
--	--	---	--	--

	<p>«Le risorse sono destinate a interventi di formazione e riqualificazione professionale, nonché a misure di carattere previdenziale e di sostegno al reddito a favore dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato, dei lavoratori che abbiano svolto in precedenza missioni di lavoro in somministrazione in forza di contratti a tempo determinato e, limitatamente agli interventi formativi, dei potenziali candidati a una missione»;</p> <p>b) il comma 3 è sostituito dal seguente:</p> <p>«3. Gli interventi di cui ai commi 1 e 2 sono attuati nel quadro delle politiche e delle misure stabilite dai contratti collettivi di lavoro del settore ovvero, in mancanza, dai fondi di cui al comma 4»;</p> <p>c) al comma 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e approva, entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione, il documento contenente le regole stabilite dal fondo per il versamento dei contributi e per la gestione, il controllo, la rendicontazione e il finanziamento degli interventi di cui ai commi 1 e 2. Decorso inutilmente tale termine, il documento si intende approvato»;</p> <p>d) il comma 8 è sostituito dal seguente:</p>	<p>del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti richiesti. Tali soggetti sono inseriti in un'apposita sezione dell'albo di cui all'articolo 4 del presente decreto. Resta fermo che non trova per essi applicazione la disposizione di cui ai commi 2 e 6 del predetto articolo 4».</p> <p>4. All'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modifiche:</p> <p>a) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Le risorse sono destinate a interventi di formazione e riqualificazione professionale, nonché a misure di carattere previdenziale e di sostegno al reddito a favore dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato, dei lavoratori che abbiano svolto in precedenza missioni di lavoro in somministrazione in forza di contratti a tempo determinato e, limitatamente agli interventi formativi, dei potenziali candidati a una missione»;</p> <p>b) il comma 3 è sostituito dal seguente:</p> <p>«3. Gli interventi di cui ai commi 1 e 2 sono attuati nel quadro delle politiche e delle misure stabilite dal contratto collettivo nazionale di lavoro delle imprese di somministrazione di lavoro, sottoscritto dalle organizzazioni</p>	<p>4. All'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modifiche:</p> <p>a) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Le risorse sono destinate a interventi di formazione e riqualificazione professionale, nonché a misure di carattere previdenziale e di sostegno al reddito a favore dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato, dei lavoratori che abbiano svolto in precedenza missioni di lavoro in somministrazione in forza di contratti a tempo determinato e, limitatamente agli interventi formativi, dei potenziali candidati a una missione»;</p> <p>b) il comma 3 è sostituito dal seguente:</p> <p>«3. Gli interventi di cui ai commi 1 e 2 sono attuati nel quadro delle politiche e delle misure stabilite dal contratto collettivo nazionale di lavoro delle imprese di somministrazione di lavoro, sottoscritto dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale ovvero, in mancanza, dai fondi di cui al comma 4»;</p> <p>c) al comma 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e approva, entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione, il documento contenente le regole stabilite dal fondo per il</p>	
--	---	--	--	--

	<p>«8. In caso di omissione, anche parziale, dei contributi di cui ai commi 1 e 2, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al fondo di cui al comma 4, oltre al contributo omesso, gli interessi nella misura prevista dal tasso indicato all'articolo 1 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 26 settembre 2005, pubblicato nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 236 del 10 ottobre 2005, più il 5 per cento, nonché al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali una sanzione amministrativa di importo pari al contributo omesso che alimenta il Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236»;</p> <p>e) dopo il comma 8, è inserito il seguente: «8-bis. In caso di mancato rispetto delle regole contenute nel documento di cui al comma 5, il fondo nega il finanziamento delle attività formative oppure procede al recupero totale o parziale dei finanziamenti già concessi. Le relative somme restano a disposizione dei soggetti autorizzati alla somministrazione per ulteriori iniziative formative. Nei casi più gravi, individuati dalla predetta disciplina e previa segnalazione</p>	<p>dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale ovvero, in mancanza, dai fondi di cui al comma 4»;</p> <p>c) al comma 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e approva, entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione, il documento contenente le regole stabilite dal fondo per il versamento dei contributi e per la gestione, il controllo, la rendicontazione e il finanziamento degli interventi di cui ai commi 1 e 2. Decorso inutilmente tale termine, il documento si intende approvato»;</p> <p>d) il comma 8 è sostituito dal seguente: «8. In caso di omissione, anche parziale, dei contributi di cui ai commi 1 e 2, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al fondo di cui al comma 4, oltre al contributo omesso, gli interessi nella misura prevista dal tasso indicato all'articolo 1 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 26 settembre 2005, pubblicato nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 236 del 10 ottobre 2005, più il 5 per cento, nonché una sanzione amministrativa di importo pari al contributo omesso»;</p> <p>e) dopo il comma 8 è inserito il seguente: «8-bis. In caso di mancato rispetto delle regole contenute</p>	<p>versamento dei contributi e per la gestione, il controllo, la rendicontazione e il finanziamento degli interventi di cui ai commi 1 e 2. Decorso inutilmente tale termine, il documento si intende approvato»;</p> <p>d) il comma 8 è sostituito dal seguente: «8. In caso di omissione, anche parziale, dei contributi di cui ai commi 1 e 2, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al fondo di cui al comma 4, oltre al contributo omesso, gli interessi nella misura prevista dal tasso indicato all'articolo 1 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 26 settembre 2005, pubblicato nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 236 del 10 ottobre 2005, più il 5 per cento, nonché una sanzione amministrativa di importo pari al contributo omesso»;</p> <p>e) dopo il comma 8 è inserito il seguente: «8-bis. In caso di mancato rispetto delle regole contenute nel documento di cui al comma 5, il fondo nega il finanziamento delle attività formative oppure procede al recupero totale o parziale dei finanziamenti già concessi. Le relative somme restano a disposizione dei soggetti autorizzati alla somministrazione per ulteriori iniziative formative. Nei casi più gravi, individuati dalla predetta disciplina e previa segnalazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, si</p>	
--	---	--	---	--

	<p>al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, si procede ad una definitiva riduzione delle somme a disposizione dei soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro in misura corrispondente al valore del progetto formativo inizialmente presentato o al valore del progetto formativo rendicontato e finanziato. Tali somme sono destinate al Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236»;</p> <p>f) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente: «9-bis. Gli interventi di cui al presente articolo trovano applicazione con esclusivo riferimento ai lavoratori assunti per prestazioni di lavoro in somministrazione».</p> <p>6. All'articolo 13 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo il comma 5, è inserito il seguente: «5-bis. La previsione di cui al comma 1, lettera a), trova applicazione solo in presenza di una convenzione stipulata tra una o più agenzie autorizzate alla somministrazione di lavoro con i comuni, le province, le regioni ovvero con le agenzie tecniche strumentali del Ministero del lavoro, della</p>	<p>nel documento di cui al comma 5, il fondo nega il finanziamento delle attività formative oppure procede al recupero totale o parziale dei finanziamenti già concessi. Le relative somme restano a disposizione dei soggetti autorizzati alla somministrazione per ulteriori iniziative formative. Nei casi più gravi, individuati dalla predetta disciplina e previa segnalazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, si procede ad una definitiva riduzione delle somme a disposizione dei soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro in misura corrispondente al valore del progetto formativo inizialmente presentato o al valore del progetto formativo rendicontato e finanziato. Tali somme sono destinate al fondo di cui al comma 4»;</p> <p>f) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente: «9-bis. Gli interventi di cui al presente articolo trovano applicazione con esclusivo riferimento ai lavoratori assunti per prestazioni di lavoro in somministrazione».</p> <p>5. All'articolo 13 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo il comma 5 è inserito il seguente: «5-bis. La previsione di cui al comma 1, lettera a), trova applicazione solo in presenza di una convenzione stipulata tra una</p>	<p>procede ad una definitiva riduzione delle somme a disposizione dei soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro in misura corrispondente al valore del progetto formativo inizialmente presentato o al valore del progetto formativo rendicontato e finanziato. Tali somme sono destinate al fondo di cui al comma 4»;</p> <p>f) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente: «9-bis. Gli interventi di cui al presente articolo trovano applicazione con esclusivo riferimento ai lavoratori assunti per prestazioni di lavoro in somministrazione».</p> <p>5. All'articolo 13 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo il comma 5 è inserito il seguente: «5-bis. La previsione di cui al comma 1, lettera a), trova applicazione solo in presenza di una convenzione stipulata tra una o più agenzie autorizzate alla somministrazione di lavoro con i comuni, le province, le regioni ovvero con le agenzie tecniche strumentali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali».</p> <p>6. All'articolo 15 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Entro il termine di cinque giorni a decorrere dalla pubblicazione prevista dall'articolo 4, comma 1, del regolamento di cui</p>	
--	--	--	---	--

	<p>salute e delle politiche sociali».</p> <p>7. All'articolo 53 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo il comma 1, è inserito il seguente:</p> <p>«I-bis. I contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono stabilire la retribuzione dell'apprendista in misura percentuale della retribuzione spettante ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle per il conseguimento delle quali è finalizzato il contratto. La retribuzione così determinata deve essere graduale anche in rapporto all'anzianità di servizio».</p> <p>8. All'articolo 61 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, al comma 2, dopo le parole: «rapporti di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell'anno solare» sono inserite le seguenti: «ovvero, nell'ambito dei servizi di cura e assistenza alla persona, non superiore a 240 ore,».</p> <p>9. Il comma 46 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, è abrogato. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, in materia di somministrazione di lavoro a</p>	<p>o più agenzie autorizzate alla somministrazione di lavoro con i comuni, le province, le regioni ovvero con le agenzie tecniche strumentali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali».</p> <p>6. All'articolo 15 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo il comma 1 è inserito il seguente:</p> <p>«I-bis. Entro il termine di cinque giorni a decorrere dalla pubblicazione prevista dall'articolo 4, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono tenute a conferire le informazioni relative alle procedure comparative previste dall'articolo 7, comma 6-bis, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché alle procedure selettive e di avviamento di cui agli articoli 35 e 36 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, ai nodi regionali e interregionali della borsa continua nazionale del lavoro. Il conferimento dei dati previsto dal presente comma è effettuato anche nel rispetto dei principi di trasparenza di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Con decreto del</p>	<p>al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono tenute a conferire le informazioni relative alle procedure comparative previste dall'articolo 7, comma 6-bis, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché alle procedure selettive e di avviamento di cui agli articoli 35 e 36 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, ai nodi regionali e interregionali della borsa continua nazionale del lavoro. Il conferimento dei dati previsto dal presente comma è effettuato anche nel rispetto dei principi di trasparenza di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le informazioni da conferire nel rispetto dei principi di accessibilità degli atti».</p> <p>7. All'articolo 61 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, al comma 2, dopo le parole: «rapporti di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel</p>	
--	---	---	---	--

	<p>tempo indeterminato trovano applicazione le disposizioni di cui al titolo III, capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.</p>	<p>Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le informazioni da conferire nel rispetto dei principi di accessibilità degli atti.</p> <p>7. All'articolo 61 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, al comma 2, dopo le parole: «rapporti di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell'anno solare» sono inserite le seguenti: «ovvero, nell'ambito dei servizi di cura e assistenza alla persona, non superiore a 240 ore.».</p>	<p>corso dell'anno solare» sono inserite le seguenti: «ovvero, nell'ambito dei servizi di cura e assistenza alla persona, non superiore a 240 ore.».</p>	
		<p>Art. 48, comma 8 (Modifiche al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276)</p> <p>8. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ivi compresa la necessaria intesa tra le regioni, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le parti sociali, prevista dal comma 4 del citato articolo 48, l'obbligo di istruzione di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, si</p>	<p>Art. 48, comma 8 (Modifiche al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276)</p> <p>8. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ivi compresa la necessaria intesa tra le regioni, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le parti sociali, prevista dal comma 4 del citato articolo 48, l'obbligo di istruzione di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, si assolve anche nei percorsi di apprendistato</p>	<p>Il contesto normativo in cui la nuova disposizione viene a collocarsi vede <i>prima</i> l'istituzione dell'apprendistato in diritto dovere - sancito dal D.Lgs. n. 276/03 - a ed <i>a seguire</i> l'innalzamento dell'obbligo d'istruzione a 16 anni – introdotto con la Legge n. 296/2006 -: è evidente che va sciolto il nodo del “raccordo temporale” tra i due istituti ma non condividiamo che questo debba essere risolto intervenendo sul primo in modo tale da favorire di fatto l'accesso al lavoro a partire dai 15 anni, con grave nocimento dell'innalzamento dei livelli di competenze dei ragazzi. Del</p>

		<p>assolve anche nei percorsi di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione di cui al predetto articolo 48 del decreto legislativo n. 276 del 2003</p>	<p>per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione di cui al predetto articolo 48 del decreto legislativo n. 276 del 2003</p>	<p>resto, il nostro sistema di istruzione e formazione fornisce già alcuni strumenti per i più giovani che desiderano coniugare percorsi scolastici e lavorativi, sia di istruzione tecnica e professione sia liceale, nel rispetto delle inclinazioni di ciascuno: è il caso degli istituti professionali, che consentono il conseguimento di una qualifica professionale al terzo anno; a quelli tecnici; ai percorsi triennali regionali di istruzione e formazione professionale, che vedono al loro attivo ventuno figure professionali; infine, l'alternanza scuola lavoro che parte proprio dai 15 anni e la cui domanda – come evidenziato dall'ultimo Rapporto CENSIS – supera l'offerta, stante anche le risorse insufficienti ad essa dedicate. Con ciò non si vuole sottovalutare il valore formativo del lavoro, ma piuttosto sottolineare quanto in fatto di acquisizione di competenze, conoscenze ed abilità, i nostri ragazzi debbano recuperare rispetto al duplice <i>gap</i> dei parametri della Strategia di Lisbona e delle <i>performances</i> dei loro colleghi di altri Paesi dell'Unione Europea; inoltre, se è vero che anche l'azienda può essere formativa, è altrettanto vero che è nella scuola che risiedono le basi metodologiche dell'apprendere.</p> <p>Nel corso della seduta al Senato del 2 marzo 2010, è stato accolto il seguente ordine del giorno:</p> <p><i>“Il Senato, impegna il Governo, nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 48 comma</i></p>
--	--	--	--	--

				<p>8, a riferire alle competenti Commissioni parlamentari sull'ulteriore percorso normativo funzionale a valutare la regolazione del contratto di apprendistato con particolare riguardo al potenziamento degli aspetti formativi attraverso:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la previsione di un adeguato numero di ore di formazione; - un sistema di autorizzazioni alle aziende; - il percorso esclusivo per gli studenti diplomati nella scuola secondaria di primo grado; - le modalità di accreditamento; - le adeguate risorse all'accompagnamento dell'apprendista nel suo percorso; - l'adozione di metodologie didattiche mutuata dai migliori modelli europei".
	<p style="text-align: center;">Art. 52. Disposizioni in materia di collaborazioni coordinate e continuative</p> <p>1. Fatte salve le sentenze passate in giudicato, in caso di accertamento della natura subordinata di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche se riconducibili ad un progetto o programma di lavoro, il datore di lavoro che abbia offerto entro il 30 settembre 2008 la stipulazione di un contratto di lavoro subordinato ai sensi dell'articolo 1, commi 1202 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' tenuto unicamente a indennizzare il</p>	<p style="text-align: center;">Art. 50. Disposizioni in materia di collaborazioni coordinate e continuative</p> <p><i>Idem</i></p>	<p style="text-align: center;">Art. 50. Disposizioni in materia di collaborazioni coordinate e continuative</p> <p><i>Idem</i></p>	<p>In caso di "fittizie" collaborazioni coordinate e continuative, anche a progetto, accertate entro il 30 settembre 2008, e per le quali il datore di lavoro entro tale data abbia offerto un contratto di lavoro subordinato, si applica "unicamente" un indennizzo compreso tra le 2,5 e le 6 mensilità.</p> <p>Sono fatte salve le sentenze passate in giudicato.</p> <p>E' chiara la volontà del legislatore di procedere soltanto con indennizzi economici, anziché con la trasformazione in contratti di lavoro subordinato.</p>

	prestatore di lavoro con un'indennita` di importo compreso tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 6 mensilita` di retribuzione, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604.			
--	---	--	--	--